

La Ricongiunzione vietata, un diritto negato ai liberi professionisti

Cosa hanno in comune un venditore porta a porta, una ragazza che svolge il Servizio civile, un ingegnere percettore di un assegno di ricerca, un dottore in filosofia impegnato in un dottorato di ricerca e un medico specializzando in radiologia? Apparentemente nulla, e invece hanno una caratteristica che li accomuna, sono tutti obbligati a versare i contributi previdenziali presso il **Fondo di Gestione Separata dell'Inps** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ovvero una percentuale dei loro emolumenti, del loro reddito da lavoro autonomo o delle loro borse di studio, viene versata presso questo fondo di previdenza pubblico.

La Gestione Separata dell'Inps, nata nel 1995 con la **Riforma Dini**, raccoglie i contributi previdenziali obbligatori di tutti i professionisti non iscritti ad Albi o a elenchi professionali, ovvero di **lavoratori, che non hanno una cassa previdenziale privata**, come i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori Co.Co.Co. (Collaborazioni Coordinate e Continuitive), i venditori a domicilio e i volontari del Servizio civile nazionale.

Questo Fondo di previdenza pubblico raccoglie anche i contributi di altre categorie di **lavoratori che hanno un loro ente/cassa di previdenza privata**, ovvero gli assegnisti di ricerca, i dottorandi percettori di borse di studio di qualunque facoltà universitaria, quindi avvocati, commercialisti, ingegneri, etc., e infine, i medici con contratto di formazione specialistica.

La Gestione Separata è, per sua stessa natura, un fondo previdenziale piuttosto vario, un “**calderone previdenziale**” dove confluiscono contributi derivanti da redditi professionali operanti in svariati e disomogenei settori; per la stragrande maggioranza si tratta di contributi di medio e piccolo importo, versati per di più per periodi limitati nel tempo, da pochi mesi, a qualche anno.

Per i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale, l'**aliquota contributiva** Inps Gestione Separata è fissata al **24%**, quindi parliamo di una contribuzione percentualmente rilevante, se pensiamo che per un medico o odontoiatra libero professionista, l'**aliquota della Quota B dell'Enpam** (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici) è del **19.5%**.

I lavoratori che hanno una cassa previdenziale privata che devono versare i contributi nella Gestione Separata, sono quindi costretti ad avere una **contribuzione mista**, ovvero pubblica e privata, e solo se avranno maturato

nella stessa gestione un **quinquennio di contribuzione** avranno riconosciuto l'anzianità minima, per avere diritto ad una pensione Inps.

I liberi professionisti possono recuperare i contributi versati nella Gestione Separata, avvalendosi di **tre opzioni** possibili; ognuno di questi istituti ha delle peculiarità differenti, dei vantaggi e degli svantaggi, e la scelta di avvalersi di uno dei tre, per evitare il cosiddetto “**spezzatino previdenziale**”, dipende dalle situazioni contributive personali, quindi da variabili soggettive come l'entità degli importi versati, i periodi di contribuzione e la contemporaneità o meno dei versamenti in più casse.

L'opzione di più recente introduzione è il **cumulo contributivo** detto anche **cumulo pensionistico** o semplicemente **cumulo**, uno strumento, introdotto con la Legge n. 228 del 2012, che consente di sommare, gratuitamente, dei periodi contributivi versati in due o più enti/casse previdenziali. Con la Legge di Bilancio 2017, il cumulo è stato esteso anche ai liberi professionisti, e si potrà dunque percepire una seconda pensione, raggiunti i requisiti di età e di contribuzione, che avrà decorrenza dal mese successivo al pensionamento. Condizione per poter avvalersi del cumulo è che l'iscritto non deve essere già titolare di una pensione in uno degli enti/casse coinvolti. L'erogazione del trattamento pensionistico sarà frutto della sommatoria delle pro-quote di ogni Gestione, calcolate secondo le regole previste da ciascun Fondo, nei relativi periodi, e sarà affidata ad Inps come unico assegno. Il sistema di ricalcolo delle quote dipende quindi dalle regole degli enti, quindi non è detto che sia necessariamente col sistema contributivo.

Un'altra modalità gratuita per poter valorizzare gli spezzoni contributivi altrimenti perduti, è la **totalizzazione**, strumento istituito dal D. Lgs 2/02/2006 n. 42, che consiste nella possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti al diritto della pensione, i periodi contributivi esistenti in due o più enti/casse di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione proporzionali ai contributi stessi. I contributi non vengono trasferiti in un unico ente, ma restano dove sono stati versati e vengono solo virtualmente riuniti per formare una rata di pensione unica. Questa opzione è riservata ai contributi accreditati in gestioni differenti relativi a **periodi contributivi non coincidenti**, anche inferiori a tre anni, quindi può usufruirne il contribuente che ha versato in un ente previdenziale, prima di essere iscritto ad un secondo ente, in modo da ottenere la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente; se, invece, i periodi contributivi

coincidono, vengono considerati solo una volta, quindi non incidono ai fini dell'anzianità contributiva, ma solo ai fini del montante pensionistico. A differenza del cumulo, il ricalcolo delle quote è sempre col sistema contributivo. Una condizione per potersi avvalere della totalizzazione è che l'iscritto non deve essere già titolare di una pensione in uno degli enti/casse coinvolti e, come per il cumulo, l'erogazione del trattamento pensionistico sarà frutto della sommatoria delle pro quote di ogni Gestione, e sarà affidata ad Inps come unico assegno.

La **ricongiunzione**, istituto esistente dal 1979 (Legge n. 29), inizialmente riservato ai lavoratori dipendenti e autonomi, è stato esteso anche ai liberi professionisti con la Legge 5/03/90 n. 45, ed è la sola opzione che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere un'unica pensione. Avviene uno spostamento di denaro sul proprio montante contributivo, con un modesto interesse annuo del 4,5% a carico dell'ente cessionario, mentre al contribuente è imposto un esborso, a favore dello stesso ente, quindi a differenza della totalizzazione e del cumulo, la ricongiunzione non è a titolo gratuito; l'entità di tale onere viene calcolato sulla base di alcuni elementi variabili relativi alla data in cui è stata presentata la domanda di ricongiunzione, al sesso e all'età del contribuente, e alla sua anzianità contributiva. In definitiva, più è elevata la speranza di vita, maggiori saranno le prestazioni pensionistiche da erogarsi e, di conseguenza, maggiore sarà questo onere, quindi prima viene fatta la domanda di ricongiunzione, minore sarà l'esborso. Il costo della ricongiunzione è comunque interamente deducibile ai fini fiscali, e può essere rateizzato. La richiesta di ricongiunzione comporta la cancellazione dall'ente a cui si chiede il trasferimento della contribuzione verso il proprio ente previdenziale. Inoltre, i requisiti per la pensione (età anagrafica e anni di contribuzione) saranno quelli stabiliti dall'ente in cui vengono trasferiti i contributi, e il metodo del calcolo del trattamento pensionistico sarà quello adottato dallo stesso ente verso cui i contributi vengono trasferiti.

Un beneficio importante della ricongiunzione è l'**aumento** sia **dell'anzianità contributiva**, che dell'importo della pensione per gli anni (o le frazioni di anno) antecedenti alla data di iscrizione al Fondo, oppure **l'aumento del solo importo della pensione** per gli anni (o le frazioni di anno) coincidenti con gli anni di iscrizione al Fondo, e ciò vale anche nel

caso il contribuente avesse riscattato il corso di laurea o di specializzazione presso un altro fondo da cui chiede la ricongiunzione.

Ma il principale vantaggio della ricongiunzione sta nella possibilità di ricevere **un'unica pensione dal proprio ente previdenziale**, con le sue regole, che rispetto all'Inps sono quasi sempre più convenienti; per fare un esempio, l'Enpam, rispetto all'Inps, assicura ai suoi iscritti migliori condizioni relativamente alle percentuali di **reversibilità della pensione**, sia a favore dei figli che del coniuge, e inoltre, la pensione di reversibilità è **cumulabile con altri redditi**, senza subire dei tagli, come accade alla pensione Inps. Infine, in caso di **inabilità pervenuta con riscatto ancora in corso**, l'Inps può chiedere il saldo di tutte le rate restanti, mentre l'Enpam riconosce subito il vantaggio degli anni già riscattati e detrae solo le rate restanti dalla pensione mensile.

Purtroppo, ad oggi, i liberi professionisti, per non perdere i contributi versati nella Gestione Separata, possono avvalersi solo del cumulo e della totalizzazione, perché **la ricongiunzione è vietata**. Poco più di due anni fa, la **Sentenza della Suprema Corte n. 26039 del 2019**, ha dichiarato illegittimo il divieto di ricongiunzione dal Fondo di Gestione Separata dell'Inps alle Casse previdenziali private, e ha chiarito che il diritto del contribuente a poter avvalersi della ricongiunzione è meritevole di tutela, sulla base di un'interpretazione letterale della norma contenuta nell'art. 1, comma 2, legge n. 45 del 1990, che riconosce il diritto di ricongiungere i contributi versati all'ente a cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista, senza alcuna limitazione e indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni.

E' importante rilevare che malgrado questa Sentenza, il **Presidente dell'Inps il 24/02/2020 in audizione**, presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, aveva detto che, in assenza di una consolidata giurisprudenza di merito sulla questione, il comportamento adottato dall'Istituto sarebbe rimasto inalterato.

Ma, come se non bastasse tutto ciò, appena un anno fa, l'1 febbraio 2021, anche il **Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con sentenza n. 229**, è giunto ad analoghe conclusioni; nella fattispecie, la sentenza riguardava il caso di un dottore commercialista che aveva una contribuzione mista, ed era interessato ad ottenere la ricongiunzione dei propri contributi presenti in

Gestione Separata verso la sua cassa previdenziale, la CNPADC. Nelle argomentazioni, i giudici riconoscevano il principio, già sancito dalla Corte costituzionale, che un soggetto possa scegliere qual è lo strumento giuridico migliore per raggiungere **l'obiettivo di avere un'unica pensione**, richiamandosi anche alla Sentenza della Suprema Corte del 2019, e l'Istituto è stato condannato a procedere al rilascio in uscita della contribuzione del commercialista ricorrente.

A questo punto c'è da chiedersi: quante condanne dell'Inps saranno necessarie, affinché l'Istituto si adegui al dettato della Suprema Corte, ovvero quanti liberi professionisti, non solo miei colleghi medici e odontoiatri, ma avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti, giusto per citarne qualcuno, dovranno **far causa all'Inps per aver riconosciuto un loro diritto costituzionale?**

Lo scopo di queste mie riflessioni è quello di spingere tutti i liberi professionisti ad avere contezza della loro situazione contributiva mista e, piuttosto che fare una battaglia personale, per aver riconosciuto il loro diritto alla ricongiunzione, scrivere alle loro Casse/Enti di previdenza, coinvolgendo anche **l'ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati)** ovvero l'associazione a cui aderiscono ben 18 Casse di previdenza private e privatizzate, oltre a 2 Casse di assistenza, e che rappresenta oltre un milione e 600 mila professionisti, iscritti ad albi e ordini professionali. L'ADEPP, il cui presidente, da poco riconfermato, è il dr. Alberto Oliveti, presidente dell'Enpam, potrebbe farsi promotrice di una **campagna informativa** sulla problematica e attraverso un **questionario esplorativo**, da inviare a tutti i suoi associati, attraverso le sue casse previdenziali, fare un censimento dei professionisti interessati a fare un ricorso collettivo contro l'Inps, o usare il suo potere promuovendo una proposta di legge che faccia finalmente applicare i principi sanciti nella Sentenza della Suprema Corte del 2019.

Dr. Ignazio Pizzo

Segretario sindacale AIO Palermo